

DOTTORI COMMERCIALISTI

Antonio Cortellazzo
 Enzo Nalli
 Lucio Antonello
 Armando Grigolon
 Giuseppe Perencin
 Gianfranco Peracin
 Antonio Guarnieri
 Anna Domenighini
 Susanna Galessio
 Andrea Cortellazzo
 Franco Di Ciaula
 Francesco Zanotto
 Salvatore Basile
 Sarah Benettin
 Fabiola Mietto
 Rita Nalli
 Pietro Freddo
 Elena Nembrini
 Maria Piovan
 Alice Tuccillo
 Leonardo Antonello
 Lucia Busini
 Giacomo Disarò
 Elisa Pistore
 Alice Cerato
 Mauro Tosato
 Silvia Tamiazzo
 Giuseppe Salce

AVVOCATI

Anna Soatto
 Giovanni Tagliavini
 Giacomo Olivati
 Viviana Barbiero
 Nicola Soave

DOTTORI IN ECONOMIA

Francesco Mangione
 Antonio De Polo



Padova, 28 aprile 2020

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare 15/2020

Misure urgenti del contenimento del contagio (COVID-19): DPCM 26.04.2020 le nuove regole del lockdown nella Fase 2 dal 4 maggio al 17 maggio 2020

Gentile Cliente,

facciamo seguito alle precedenti circolari per segnalare che il Governo, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza COVID-19, ha emesso il seguente provvedimento, contenente misure che valgono per l'intero territorio nazionale e avranno efficacia dal 4 al 17 maggio 2020 (fatte salve alcune specifiche disposizioni per le imprese che sono in vigore dal 27 aprile, di cui infra):

- [DPCM 26.04.2020](#) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Si tratta di provvedimento che si iscrive nel seguente calendario programmatico:

- apertura dal 4.05.2020 delle attività produttive, manifatturiere, dell'edilizia, del commercio all'ingrosso;
- apertura dal 18.05.2020 degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio;
- apertura dal 1.06.2020 degli esercizi commerciali aperti al pubblico (bar, ristoranti, parrucchieri, etc.).

Il decreto è composto da dieci articoli e otto allegati, con i quali:

- a) si dispongono le nuove misure generali urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1) e si conferma la sospensione degli esercizi commerciali al





- dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuati all'**allegato 1** "*Commercio al dettaglio*") e delle attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate all'**allegato 2** "*Servizi per la persona*";
- b) si dispone l'apertura / riavvio delle attività produttive (art. 2) indicate nell'**allegato 3**, fermo il rispetto delle misure di prevenzione contenute:
- nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (**allegato 6**), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza;
 - nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (**allegato 7**);
 - nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020 (**allegato 8**).

Il decreto contiene altresì la disciplina, in prevalenza confermativa, in materia di:

- misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (art. 3) e "*informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie*" di cui all'**allegato 4**;
- disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4); transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5); disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6);
- misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 7); disposizioni specifiche per la disabilità (art. 8); esecuzione e monitoraggio delle misure (art. 9);
- disposizioni finali, contenenti l'abrogazione del DPCM 10.04.2020 a far data dal 4.05.2020 e conferma che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni (art. 10).

1. Le attività commerciali al dettaglio

Con riferimento alle attività commerciali al dettaglio, il DPCM ne conferma la sospensione dal 4.05.2020 sino al 17.05.2020, con esclusione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nel relativo allegato 1 "**Commercio al dettaglio**" (art. 1, lett. z).

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla vendita con consegna a domicilio, dal 4 maggio 2020 sarà consentita in tutto il territorio nazionale anche la vendita per asporto, fermo restando il divieto di consumazione all'interno dei locali o nelle immediate vicinanze degli stessi (art. 1, lett. aa); per la Regione Veneto si veda anche l'ordinanza n. 42 del 23.04.2020 integrata dall'ordinanza del 27.04.2020.

Le attività commerciali al dettaglio il cui esercizio è ammesso sono tenute ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie; in particolare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, gli ingressi dovranno avvenire in modo dilazionato e sarà vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni (art. 1, lett. dd).

Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'**allegato 5** del DPCM, le quali comprendono:

- (i) necessità di pulizia ed igienizzazione almeno due volte al giorno dei locali,
- (ii) garanzia di aerazione adeguata,
- (iii) messa a disposizione di sistemi di disinfezione delle mani (in particolare nei pressi di tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento),
- (iv) utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale,
- (v) uso di guanto usa e getta nelle attività di acquisto,



- (vi) accessi scaglionati (con ampliamento delle fasce orarie; per locali fino a 40m quadrati: accesso di una persona per volta e presenza di massimo due operatori, mentre per locali maggiori l'accesso è regolamentato in funzione dello spazio disponibile),
- (vii) informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Per completezza, si ricorda che anche le attività professionali proseguono con la raccomandazione di attuare modalità di lavoro agile, incentivare le ferie e i congedi, assumere protocolli anti-contagio (se del caso con uso di dispositivi di protezione individuale), sanificare gli ambienti di lavoro (art. 1, lett. ii).

2. Nuova disciplina delle attività produttive (industriali e commerciali)

Il DPCM in esame consente la riapertura, a partire dal 4 maggio 2020, della maggior parte delle attività produttive industriali e commerciali.

2.1. Attività produttive ammesse (allegato 3)

Il sensibile ampliamento delle attività ricomprese nei codici ATECO elencati nell'allegato 3 riduce il novero delle attività il cui esercizio resta sospeso, che sono ormai l'eccezione.

In particolare, sono autorizzate a far data dal 4 maggio anche le attività di seguito indicate (per le precedenti vedi nostre circolari nn. [9/2020](#) e [14/2020](#)):

- 07: estrazione di minerali metalliferi
- 08: estrazione di altri minerali da cave e miniere
- 09: attività dei servizi di supporto all'estrazione
- 12: industria del tabacco
- 13: industrie tessili
- 14: confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 15: fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 22: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 23: fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 24: metallurgia
- 25: fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 26: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- 27: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
- 28: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
- 29: fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30: fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31: fabbricazione di mobili
- 32: altre industrie manifatturiere
- 33: riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
- 41: costruzione di edifici
- 43: lavori di costruzione specializzati
- 45: commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
- 46: commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- 73: pubblicità e ricerche di mercato
- 78: attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
- 80: servizi di vigilanza e investigazione



- 82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 95: riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa.

2.2. Le attività propedeutiche alla riapertura delle attività produttive

Le imprese produttive rientranti nei codici ATECO di cui all'allegato 3, che avviano l'attività a partire dal 4 maggio, potranno sin dal 27.04.2020 "svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura", senza alcun obbligo di comunicazione dell'avvio di tale attività (come previsto dall'art. 2, comma 9, entrato in vigore dal 27.04.2020 ai sensi dell'art. 10, comma 1).

Ne consegue che per dette imprese sarà consentito svolgere tutte le attività preparatorie all'apertura, quali:

- a) oltre alle attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di sanificazione, spedizione di merci giacenti in magazzino e ricezione di beni e forniture, di cui all'art. 2 comma 8 (già consentite dall'art. 2 comma 12 del DPCM 10.04.2020 a far data dal 14.04.2020, previa comunicazione al Prefetto),
- b) l'applicazione delle procedure di sicurezza e l'organizzazione del lavoro secondo regole di distanziamento, la preparazione delle postazioni di lavoro e della cartellonistica informativa, l'esecuzione di test di funzionamento e controllo macchine, l'invio di ordini per l'approvvigionamento delle materie prime etc.

Si assiste quindi al superamento del principio dell'informativa alla Prefettura perché, mentre nella prima fase emergenziale i provvedimenti di contenimento delle attività produttive hanno sempre confermato la regola della sospensione, con eccezioni, via via ampliate, relative a produzione di beni e servizi essenziali, invece dal 4 maggio si è invertito il rapporto e la regola diventa l'apertura, salvo alcune eccezioni.

Si consiglia, per le imprese la cui attività fosse sospesa a tutt'oggi di destinare i giorni mancanti fino al 4 maggio a tutte le attività preparatorie, per le quali non è necessaria alcuna previa comunicazione al Prefetto, dirette a consentire un'apertura in efficienza e rivolte alla produzione secondo standard di sicurezza.

2.3. Il superamento delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività funzionali alle filiere autorizzate

Poiché a partire dal 4 maggio la riapertura è generalizzata, non compare più nel dettato normativo il tema della funzionalità ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, in base al quale i precedenti DPCM (da ultimo il DPCM 10.04.2020 art. 2 comma 2) prevedevano la possibilità, per le imprese la cui attività non rientrava nei codici ATECO autorizzati, di svolgere l'attività produttiva inerente la fornitura di filiere consentite.

Tuttavia, qualora vi fossero ipotesi residuali in cui un'impresa non rientra nei codici ATECO di cui all'allegato 3, ma la cui attività inerisce una filiera autorizzata, si ritiene che rimanga valido il principio finora espresso in tutti i DPCM pubblicati e detta impresa possa, quindi, ragionevolmente continuare l'attività, se già comunicata alla Prefettura sulla base della normativa vigente tempo per tempo, o avviare l'attività finora sospesa previa comunicazione alla Prefettura.

2.4. Attività consentite

Come già evidenziato nelle precedenti circolari dello Studio nn. [9/2020](#) e [14/2020](#), possono altresì proseguire:

- le attività sospese, purché organizzate attraverso modalità di lavoro agile o a distanza (art. 2, comma 2);



- le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art. 2, comma 3);
- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, nonché di ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (art. 2, comma 4);

Per quanto riguarda la prosecuzione delle attività *“dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”* consentite previa comunicazione al Prefetto competente (art. 2, comma 7 DPCM 10.04.2020), si tratta di una previsione che non è riprodotta nel DPCM in commento, in quanto rimasta assorbita, dal momento che la maggior parte delle attività manifatturiere è consentita e non vi è più necessità di tale norma. Si segnala che rispetto alla stessa è intervenuta il 27.04 una nota congiunta dei Ministeri della Salute, dei Trasporti e dello Sviluppo economico, la quale dispone *“nelle more di un intervento chiarificatore con il DPCM che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio, si propone pertanto di adottare un criterio che, oltre a includere le attività ricomprese nella disciplina del c.d. Golden Power, si estenda a quelle attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni, il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al nostro Paese quote di mercato...”* e che *“l'elemento discriminante che consente di ricondurre, o meno, un'attività produttiva nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 2 comma 7 del DPCM 10 aprile 2020 sia anche l'incidenza della sospensione della singola attività sull'economia nazionale”*. Con questo chiarimento, le aziende che si trovino nella condizione sopradescritta, possono avviare l'attività produttiva anche prima del 4 maggio, previa comunicazione al Prefetto.

2.5. Le misure di sicurezza da adottare per le imprese la cui attività è consentita

Le imprese la cui attività è consentita e quelle che potranno riprendere dal 4.05.2020 – e la cui attività preparatoria potrà riprendere sin dal 27.04.2020 – sono tenute ad adottare e a far rispettare le misure di sicurezza di cui al Protocollo del 24.04.2020 siglato tra Governo e Parti Sociali (**allegato 6 DPMC**), che aggiorna quanto già previsto dal precedente protocollo del 14.03.2020, il quale continuerà ad applicarsi fino al 4.05.2020.

In particolare, il Protocollo del 24.04.2020 prevede:

- a) l' informativa adeguata, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, del complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio (art. 1);
- b) la facoltà di controllare la temperatura corporea prima dell'accesso in azienda, cui si aggiunge l'obbligo di una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone dei lavoratori risultati positivi all'infezione da COVID-19 (art. 2);
- c) modalità di accesso diversificate per fornitori esterni e dipendenti di aziende in appalto o che operano nello stesso sito produttivo (art. 3);
- d) le procedure di sanificazione dei locali aziendali, specie nel caso in cui sia accertata la presenza di lavoratore risultato positivo al virus (art. 4);
- e) le precauzioni igieniche personali (art. 5) e la prescrizione di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (quali le mascherine), conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie (art. 6). In particolare, i lavoratori che condividono spazi comuni dovranno indossare una mascherina chirurgica;
- f) l'accesso contingentato alle zone comuni, quali quelle adibite alla mensa (art. 7, 9, 10);
- g) l'organizzazione aziendale, mediante chiusura dei reparti diversi da quelli caratteristici della produzione, rimodulazione dell'orario di lavoro, ricorso al c.d. smart working, annullamento di trasferte, utilizzo degli ammortizzatori in via prioritaria e uso residuale delle ferie arretrate non godute, rol par, banca delle ore (art. 8). È necessario il rispetto



del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, il posizionamento di lavoratori in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro. Inoltre, l'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, al fine di evitare assembramenti: a tal fine, dovrà essere incentivato il trasporto col mezzo privato;

- h) la gestione di una persona sintomatica (art. 11) e la sorveglianza sanitaria (art. 12), con coinvolgimento del medico competente ex D. Lgs. 81/2008.

Particolari misure di sicurezza sono state previste per il contenimento del COVID-19 nei cantieri (allegato 7 DPCM) e nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8 DPCM).

In particolare, il Protocollo di sicurezza nei cantieri contempla, in via esemplificativa, delle fattispecie tipizzate in cui il rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 esclude la responsabilità del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. e dell'art. 91 DL Cura Italia, ai sensi del quale *“il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto [i.e. del DL 6/2020, n.d.r.] è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*.

Sono riportate nel protocollo, in via meramente esemplificativa, le seguenti fattispecie:

- la sospensione di lavorazioni da effettuarsi a distanza inferiore ad un metro, dovuta a carenza di dispositivi di protezione individuale;
- la sospensione delle lavorazioni dovuta a necessità di porre in quarantena tutto il personale entrato in contatto con un collega risultato positivo al COVID-19 e l'impossibilità di riorganizzare il cantiere e il cronoprogramma delle lavorazioni;
- la sospensione delle lavorazioni dovuta a indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

Il rispetto delle misure previste nei Protocolli è fondamentale, perché la mancata attuazione che non assicuri adeguati livelli di protezione *“determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”* (art. 2, comma 6, DPCM).

Infine, è opportuno evidenziare che, qualora dovesse verificarsi un aumento del rischio sanitario, ciascun Presidente di Regione, per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, monitora con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, ciascun Presidente è tenuto a proporre tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento (art. 2, comma 11, DPCM).

Pertanto, le misure di sicurezza sopra elencate potrebbero essere inasprite – anche in modo differenziato sul territorio – a seconda dell'andamento della diffusione del COVID-19.

2.6. Imprese la cui attività è sospesa

Per le attività produttive sospese rimane consentito, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture (art. 2, comma 8, DPCM).

Inoltre, si fa memoria che le imprese la cui attività dovesse essere sospesa – ad esempio, per inadeguatezza dei livelli di protezione dovuta a mancata attuazione dei Protocolli di sicurezza –



potranno completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dal provvedimento che determina la sospensione (art. 2, comma 7 DPCM).

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e necessità di supporto.

Cordiali saluti.

CORTELLAZZO & SOATTO

Avv. Anna Soatto

Avv. Giovanni Tagliavini